

proposta di legge n. 337

a iniziativa dei Consiglieri BRANDONI, ALTOMENI, PROCACCINI
presentata in data 22 luglio 2009

—————

MISURE DI SOSTEGNO ALLA TRASMISSIONE D'IMPRESA
IN FAVORE DI LAVORATORI RIUNITI IN COOPERATIVA PER FINALITÀ
DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

—————

Signori Consiglieri,

a fronte della crisi economica che sta producendo anche nel territorio della nostra regione una elevata mortalità di imprese con la conseguente emergenza occupazionale, diventano quanto mai necessarie e urgenti tutte le misure e gli interventi che possono produrre risultati in termini di salvaguardia dei posti di lavoro. Tra questi meritano particolare attenzione quelli atti a favorire la trasmissione della proprietà delle imprese in crisi ai lavoratori dipendenti che decidano di proseguirne l'attività organizzandosi in cooperativa. Già a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo la nostra regione ha visto numerose e positive esperienze di questo tipo di trasmissione d'impresa, che si sono realizzate in diverse parti del territorio regionale ed alcune delle quali sono a tutt'oggi esistenti ed operative. Non esistono, nella normativa regionale vigente, disposizioni specificatamente dedicate al sostegno di imprese di questo genere, che nascono da finalità di salvaguardia dell'occupazione attraverso la forma tradizionalmente più mutualistica e non speculativa, quella della cooperazione.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto dare completezza al quadro delle norme regionali esistenti, intervenendo in particolare su quella che, data l'urgenza che le situazioni

di crisi aziendale spesso producono e le prevedibili caratteristiche socio-economiche di cooperative promosse da lavoratori dipendenti da aziende in crisi, sembra essere la fase più difficile per queste imprese e contemporaneamente la meno supportata dall'attuale quadro normativo regionale: quella dello start-up, individuando a tal fine tipologie di intervento e procedure d'accesso specifiche.

La legge consta di 4 articoli.

L'articolo 1 ne definisce l'oggetto e le finalità, individuando nella cooperazione la forma societaria più idonea al perseguimento degli obiettivi di tutela dell'occupazione e del patrimonio di saperi e competenze minacciati dalla crisi.

L'articolo 2 definisce i requisiti delle imprese cooperative destinatarie degli interventi, le tipologie degli interventi stessi e attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

L'articolo 3 prevede che la Giunta regionale possa introdurre priorità a favore delle imprese cooperative costituite dai lavoratori nei criteri e nei bandi per le agevolazioni previste dalle norme regionali in materia di sostegno alle imprese e nei programmi di formazione professionale.

L'articolo 4 definisce gli aspetti finanziari della legge.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in considerazione della crisi economica internazionale, delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale marchigiano, ritiene necessario promuovere la trasmissione d'impresa nell'ambito di una più vasta azione contro la crisi economica e per l'occupazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene esperienze di trasmissione d'impresa ai lavoratori ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, visto l'articolo 45 della Costituzione che promuove la cooperazione per le finalità non speculative della stessa, ritenendo tale forma societaria la più idonea per le iniziative in oggetto, sostiene interventi a favore di cooperative costituite in maggioranza dai lavoratori dell'azienda rilevata.

Art. 2*(Contributi in favore della trasmissione d'impresa ai lavoratori)*

1. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:

- a) contributi a fondo perduto commisurati all'occupazione salvaguardata in relazione ad investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
- b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori;
- c) prestiti senza interesse a sostegno della fase di avvio delle attività.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, in prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 3

(Priorità nelle agevolazioni regionali)

1. Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione d'impresa in favore dei lavoratori, la Giunta regionale può prevedere l'introduzione di priorità in favore di tali società nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali in favore delle imprese e nei programmi di formazione professionale.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è determinato annualmente con le rispettive leggi finanziarie a decorrere dall'anno 2010.